



COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Codice ente	10720 5
DELIBERAZIONE N. 37	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2026 - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **11.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE	SINDACO	Presente
BIGNAMINIENNIO	CONSIGLIERE	Assente
ERIBERTO		
ROVIDA ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHIROLI ENEMESIO	CONSIGLIERE	Presente
BISLERI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
ROZZA VERONICA	CONSIGLIERE	Presente
COSTENARO PLINIO	CONSIGLIERE	Assente
AMBROSINI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
SPOLDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
PARISI ULDARICO	CONSIGLIERE	Presente
NEOTTI LUCA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti	8
Totale assenti	3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI ANTONIO GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale"*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi», che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta linda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

RICHIAMATO più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita: *"Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023".*

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale

- comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
 - l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI i commi da 750 a 752 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che recitano:

«750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento».

RICHIAMATI gli artt. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 12/04/2025, con la quale sono state rimodulate le aliquote per l'anno 2025, adeguando le stesse ai tre scaglioni di reddito previsti dalla normativa statale, come di seguito rappresentato:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 28.000 euro (fino a 8.000 euro esenzione)	0,62
2	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,70

3	oltre 50.001 euro	0,79
---	-------------------	------

DATO ATTO che si intendono confermare anche per l'anno 2026 le medesime aliquote e soglia di esenzione;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30/04/2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, verbale n. 18 del 12/12/2025, protocollo n. 5265 del 13/12/2025;

CON VOTI favorevoli n. 8 resi in forma palese da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di confermare le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, come da prospetto sottostante:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 28.000 euro <i>(fino a 8.000 euro esenzione)</i>	0,62
2	da 28.000,01 a 50.000 euro	0,70
3	oltre 50.001 euro	0,79

2. Di confermare, altresì, la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad euro 8.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;
3. Di dare atto che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2026/2028;
4. Di dare atto che le aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, avranno decorrenza dal 1° gennaio 2026;
5. Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2026, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2026/2028 al fine di rispettare i termini stabiliti dal D.M. 25/07/2023, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi

IL CONSIGLIO COMUNALE **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO
Provincia di Cremona

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.12.2025

Delibera N° 37

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2026 - CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

- Favorevole
 Non favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BUSSOLENI MARICLELIA

Lì, 20.12.2025

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i..

- Favorevole
 Non favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to BUSSOLENI MARICLELIA

Lì, 20.12.2025

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dr.GRASSI ANTONIO GIUSEPPE



Il Segretario Comunale
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- Ai sensi dell'art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, viene pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi;

Casale Cremasco-Vidolasco, li data della firma digitale



Il Segretario Comunale
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267.

Casale Cremasco-Vidolasco, li



Il Segretario Comunale
F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
ADDI', 29.12.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alesio Massimiliano